



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

Responsabile Dr.ssa Iannielli Pina

DETERMINAZIONE

N. 76 del 30/03/2022

REGISTRO GENERALE

N. 204 del 30/03/2022

OGGETTO:	AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE E USO DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO, UBICATO IN C/DA CEFALO - AVIGLIANO - (CAMPO DA CALCIO e CAMPO DA CALCETTO) SENZA RILEVANZA IMRENDITORIALE- APPROVAZIONE
-----------------	--

Il Responsabile del SETTORE I - AMMINISTRATIVO, Dr.ssa Iannielli Pina

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2022, ad oggetto: Esercizio provvisorio anno 2022 - Approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000).

Premesso che:

-gli impianti sportivi di proprietà comunale da giurisprudenza consolidata appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, e seguenti del c.c., i quali, per loro natura, sono destinati ad un pubblico servizio e quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione, insistendo su di essi un vincolo funzionale coerente con la loro vocazione naturale essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività per l'attività di interesse generale e svolgimento delle attività sportive

-il Comune di Avigliano è proprietario di diversi impianti sportivi, appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, quasi interamente affidati con convenzione a soggetti gestori (associazioni sportive/federazioni, altro.....), nell'impossibilità di poter procedere ad una gestione diretta, non disponendo, delle risorse minime necessarie, con riguardo alla dotazione organica, per potervi provvedere, né tramite l'assunzione di specifico personale dipendente né tramite l'attribuzione di incarichi, in considerazione delle limitazioni e dei vincoli in materia;

Atteso che :

-alla luce delle intervenute disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica;

-gli impianti sportivi aventi rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente;

Preso atto dei principi generali del Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016 - e dei recenti orientamenti giurisprudenziali, in base ai quali nel caso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica non è applicabile la disciplina delle concessioni, come espressamente stabilito dal comma 3 dell'articolo 164 del D.Lgs 50/2016 (ove è specificato che "I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte") bensì la normativa in materia di appalto di servizi, poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo;

Rilevato che l'indirizzo politico degli ultimi anni richiede, per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, il rispetto dei principi di adeguato utilizzo, di ottimizzazione dell'uso e di valorizzazione complessiva, ai fini della sua salvaguardia e conservazione, riconoscendo una valorizzazione ordinariamente finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica, il che finisce per rappresentare una delle forme di attuazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Costituzione), del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario;

Considerato, tuttavia, che gli enti locali non devono perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, in quanto enti a fini generali, devono comunque curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della Comunità amministrata, in linea generale sono ammesse deroghe per cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello raggiunto con lo sfruttamento esclusivamente economico dei beni, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni, pur nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità che governano l'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'ente locale;

Rilevato che la convenzione che disciplina i rapporti in essere tra il Comune ed l'attuale Concessionario dell'impianto sportivo ubicato in C/da Cefalo – Avigliano (campo da calcio e campo da calcetto) è in scadenza

Visto l'art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016 in base al quale il principio di «economicità» “può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri previsti nel bando, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale” ;

Visto l'art. 6 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, “Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”

Preso atto della documentazione giustificativa delle spese e del rendiconto economico della gestione della struttura degli ultimi due anni, trasmesse dall'attuale gestore dell'impianto sportivo comunale in contrada Cefalo, che risulta in pareggio e come tale privo di rilevanza economica, in quanto la gestione non risulta renumerativa;

Valutato che, ai fini dell'applicazione del Codice dei Contratti, l'impianto sportivo ubicato in Contrada Cefalo di Avigliano è classificabile come bene privo di rilevanza economica, in quanto la stima delle spese e delle entrate connesse alla struttura non consente di configurare introiti sufficienti alla copertura dei costi complessivi di gestione, senza il sostegno finanziario del Comune;

Valutato altresì che anche per tipologia, grandezza e ubicazione dell'impianto, nonché per la tipologia di attività sportive praticate, l'impianto suddetto risulta privo di rilevanza economica in quanto:

il bacino di utenza è interamente locale;

le tariffe praticate dai gestori agli utenti sono fissate dall'Amministrazione comunale con lo scopo di favorire la pratica sportiva;

gli impianti sono utilizzati a titolo gratuito anche dalle scuole del territorio comunale;

l'Amministrazione comunale si è riservata l'utilizzo degli impianti in forma gratuita per un certo numero di giornate in corso di anno;

Evidenziato che, mediante l'affidamento a terzi, questo ente intende perseguire l'obiettivo di creare un equilibrio virtuoso tra la domanda di attività sportiva e la massima efficacia ed efficienza gestionale degli impianti, salvaguardando il principio della destinazione dei beni pubblici a servizio della comunità territoriale, promuovendo l'integrazione con le istituzioni scolastiche e il sistema locale di welfare, e valorizzando nel contempo l'attività delle associazioni sportive che da anni operano sul territorio senza finalità di lucro;

Tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica di cui all'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;

Vita la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 30/12/2021 ad oggetto : Gestione dell'impianto sportivo ubicato in Avigliano alla Contrada Cefalo. Indirizzi.

Vista Legge Regione Basilicata n°26 dell'1 dicembre 2004;

Dato atto che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

Accertato che:

- è necessario procedere a nuovo affidamento in gestione dell' impianto sportivo in parola, ubicato in C/da Cefalo – Avigliano (campo da calcio e campo da calcetto)e trattandosi di impianto sportivo privo di rilevanza economica, la procedura di affidamento si terrà nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
-in via preferenziale sono ammessi a partecipare le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali ed in via residuale, la gestione dell'impianto può essere affidata ad associazioni di promozione sociale e organizzazione di volontariato il cui statuto preveda il perseguimento di finalità ricreative e sociali nell'ambito dello sport, e in possesso dei requisiti sopra elencati, con eccezione della letterac).

Dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio ;

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare l' avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione e uso della gestione dell' impianto sportivo, ubicato in c/da cefalo – avigliano – (campo da calcio e campo da calcetto) senza rilevanza imprenditoriale

Visto l'art. 109 del D.Lgs 267/2000, che stabilisce l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Avigliano n. 1 del 03/01/2022, con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore I;–Amministrativo, sino al 31/12/2022;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1.Di approvare l' avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione e uso della gestione dell' impianto sportivo, ubicato in c/da cefalo – Avigliano – (campo da calcio e campo da calcetto) privo di rilevanza, unitamente agli allegati facenti parte della documentazione (schema di convenzione , modulo di partecipazione ed Allegato A manutenzione)

2.Di stabilire che :

-in via preferenziale sono ammessi a partecipare le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali ed in via residuale, la gestione dell'impianto può essere affidata ad associazioni di promozione sociale e organizzazione di volontariato il cui statuto preveda il perseguimento di finalità ricreative e sociali nell'ambito dello sport, e in possesso dei requisiti sopra elencati, con eccezione della letterac);

-l'affidamento ha una durata di anni 2 con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 6 dello schema di convenzione .

È previsto un contributo annuo massimo pari ad € 15.000,00, (quindicimila/00)- più Iva di legge, se e in quanto dovuta a sostegno delle spese di gestione e dell'equilibrio economico della gestione, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e della valenza sociale del servizio

l'avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è vincolante per l'Amministrazione;

-l'Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato;

-l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere eventualmente anche in presenza di unica manifestazione di interesse e/o di estendere la procedura di affidamento dei servizi in oggetto a soggetti non partecipanti alla presente indagine di mercato e/o di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento della gestione;

-in caso pervenissero più manifestazioni di interesse qualificate, con conseguente attivazione della procedura di gara, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-il Comune si riserva la facoltà di sospendere, annullare o di non procedere all'aggiudicazione, oppure di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, oppure di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente procedura, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o risarcimenti di sorta;

-l'avviso è pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito internet <http://www.comune.avigliano.pz.it> nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la voce "bandi e contratti" il termine entro il quale far pervenire le manifestazioni di interesse perentorio **delle ore 12:00 del 15/04/2022;**

3. Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012, dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in cause di incompatibilità ed inconfirmità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

Il Responsabile Settore I - Amministrativo

Firmato digitalmente

IANNIELLI PINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione